

SENTENZA N. 175/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN FUNZIONE DI GIUDICE

DELLE PENSIONI

Nella persona del Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato all'udienza del 7 ottobre 2024 la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **31724** del registro di Segreteria promosso da

L.G. OMISSIS rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Fameli del Foro di Firenze, con domicilio eletto presso e nello studio del difensore in Firenze, Via della Villa Demidoff n. 53,

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Tagliente dell'Avvocatura INPS e domicilio eletto in Venezia, Dorsoduro n. 500/d;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 8, rappresentato in giudizio dal Capo della Divisione 2^- 4^ Sez. Contenzioso del Reparto I- Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, Col. com. RN Antonio Caccamo;

PER l'accertamento dei benefici previsti dall'art. 54 del DPR 1092/73 e la conseguente condanna alla riliquidazione del trattamento pensionistico

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli atti e i documenti di costituzione dell'I.N.P.S e del Ministero;

VISTA la sentenza-ordinanza n. 88/2024

SENTITI l'Avv. Federica Travagnin in sostituzione dell'Avv. Fameli per il ricorrente, l'Avv. Angelo Guadagnino per INPS, nessuno per il Ministero della Difesa.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il sig. G. L., premesso di essere militare in forza nell'Esercito Italiano cessato dal servizio in data 21/12/2003 con un'anzianità complessiva di 27 anni 2 mesi e 8 giorni, ha rappresentato di essere titolare di trattamento di pensione liquidato, con il sistema misto retributivo-contributivo non avendo maturato 18 anni di anzianità utile al 31.12.1995, in via provvisoria dal Ministero della Difesa, in qualità di ordinatore primario di spesa, con nota OMISSIS del 10/2/2004 con decorrenza giuridica 21/12/2003 ed economica 21/3/2004.

Con decreto OMISSIS del 11/9/2012 il Ministero conferiva in via definitiva al ricorrente il trattamento di pensione ordinaria, ferme restando decorrenze giuridica ed economica e l'INPS di Verona procedeva alla riliquidazione del trattamento con contestuale comunicazione e notifica del decreto del Ministero.

Lamenta il ricorrente che nella determinazione della propria posizione pensionistica sarebbe stata erroneamente applicata l'aliquota prevista dall'art. 44 del DPR 1092/73 per il personale civile, in luogo di quella prevista dall'art. 54 del medesimo testo normativo, in relazione alla

quota del trattamento pensionistico da liquidarsi con il sistema retributivo.

Per tale motivo in data 18/7/2019 il ricorrente presentava istanza alla sede INPS di Verona affinché provvedesse al ricalcolo della pensione in base all'art. 54 del D.P.R. 1092/73, applicando l'aliquota di rendimento del 44% alla quota da calcolare con sistema retributivo.

L'istanza, tuttavia, veniva riscontrata negativamente dall'INPS in quanto mero ordinatore secondario di spesa.

A seguito della pronuncia n. 1/2021/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte il ricorrente rinnovava la diffida all'INPS con nota del 24/3/21, chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota del 44% o, in subordine, del 2,44% annuo, senza esito alcuno.

La medesima diffida veniva indirizzata al Ministero della Difesa in data 23/12/2021 che, con nota dell'11/2/2022, respingeva la richiesta eccependo l'intervenuta decadenza per decorso del termine previsto dall'art. 205 c. 3 DPR 1092/73.

Il ricorrente, quindi, adiva la presente sede giudiziale formulando le seguenti conclusioni:

"– *in via preliminare: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di decadenza triennale ex art. 205 D.P.R. n. 1092/1973, sollevato dal Ministero della Difesa – PREVIMIL con la comunicazione di rigetto del giorno 11 febbraio 2022, e pertanto accertare e dichiarare l'ammissibilità del ricorso e della domanda di ricalcolo;*

– in via principale: accertare e dichiarare il diritto del Sig. G. L. al

ricalcolo ed alla riliquidazione del suo trattamento pensionistico, con applicazione, a far data dal pensionamento del ricorrente (20 dicembre 2003), sulla quota della pensione calcolata con il metodo retributivo, dell'aliquota di rendimento del 44% prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, e dunque accertare l'illegittimità e/o infondatezza del decreto OMISSIS del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati – I Reparto – 3° Divisione – Pensioni Sottufficiali A.M. e M.M., datato 11 settembre 2012, con il quale è stata erogata al ricorrente la pensione n. OMISSIS (ed altresì di tutti gli atti e/o provvedimenti ad esso connessi e/o consequenziali e/o confermativi, se del caso anche in forma di silenzio rifiuto), con la conseguente condanna di I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (gestione ex INPDAP), in persona Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21; di I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (gestione ex INPDAP) – Direzione Provinciale di Verona, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Via C. Battisti, n. 19; del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via XX settembre, n. 8 c/o Palazzo Baracchini, e della Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva – PREVIMIL, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Viale dell'Esercito, n. 186, tutti in solido tra loro, a provvedere alla suddetta riliquidazione;

– In via subordinata: accertare e dichiarare il diritto del Sig. G. L. al ricalcolo ed alla riliquidazione del suo trattamento pensionistico, con

applicazione, a far data dal pensionamento del ricorrente (20 dicembre 2003), sulla quota della pensione calcolata con il metodo retributivo, dell'aliquota di rendimento annuale del 2,44%, come computata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella sentenza n.1/2021/QM, depositata in data 4.1.2021, e dunque accertare l'illegittimità e/o infondatezza del decreto OMISSIS del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari

Congedati – I Reparto – 3° Divisione – Pensioni Sottufficiali A.M. e M.M., datato 11 settembre 2012, con il quale è stata erogata al ricorrente la pensione n. OMISSIS (ed altresì di tutti gli atti e/o provvedimenti ad esso connessi e/o consequenziali e/o confermativi, se del caso anche in forma di silenzio rifiuto), con la conseguente condanna di I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (gestione ex INPDAP), in persona Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21; di I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (gestione ex INPDAP) – Direzione Provinciale di Verona, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Via C. Battisti, n. 19; del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via XX settembre, n. 8 c/o Palazzo Baracchini, e della Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva – PREVIMIL, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Viale dell'Esercito, n. 186, tutti in solido tra loro, a provvedere alla suddetta riliquidazione;

– In ogni caso: accertare e dichiarare altresì, e per effetto

dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in via principale o di quelle proposte in via subordinata, il diritto del Sig. G. L. a vedersi riconosciuti tutti gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli sin qui percepiti, dovuti sin dal momento del pensionamento (e dunque dal giorno 20 dicembre 2003), in ragione degli atti interruttivi della prescrizione intercorsi, oltre alla maggior somma tra gli interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima dunque spettante per la parte eventualmente eccedente la somma dovuta a titolo di interessi), determinata con l'applicazione degli indici ISTAT ai sensi dell'art. 150 disp. Att c.p.c. (secondo il principio del c.d. "cumulo parziale", in conformità a C. Conti, Sez. Riun., n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002), con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun rateo differenziale di pensione e sino all'effettivo soddisfo, e condannare di conseguenza I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (gestione ex INPDAP), in persona Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21; I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (gestione ex INPDAP) – Direzione Provinciale di Verona, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Via C. Battisti, n. 19; del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via XX settembre, n. 8 c/o Palazzo Baracchini, e della Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva – PREVIMIL, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Viale dell'Esercito, n. 186, tutti in solido tra loro, a provvedere al riconoscimento dei suddetti arretrati, nei termini appena

indicati;

– Sempre in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, compreso ogni accessorio di legge".

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio in data 24 agosto 2022, depositando memoria con la quale formulava eccezione di intervenuta decadenza essendo stata proposta la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico oltre il termine triennale ex art. 205, comma 3, del D.P.R. 1092/73, dal momento che il decreto di liquidazione definitiva della pensione è stato notificato all'odierno ricorrente in data 23 ottobre 2012. Precisava, al tal fine, che la domanda, formulata in via principale, di applicazione dell'aliquota del 44% attiene ad una modalità di ricalcolo, mentre quella formulata in via subordinata, di applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite non poteva considerarsi "domanda nuova", essendo peraltro irrilevante, ai presenti fini, l'errore di diritto.

Così concludeva, quindi, il Ministero della Difesa: *"in via principale, chiede il rigetto del ricorso e la conferma dell'eccezione di decadenza ex art. 205 D.P.R. 1092 del 1973 opposta da questa Amministrazione Difesa all'interessato.*

Qualora codesto Giudicante volesse dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di decadenza triennale, si chiede il parziale rigetto del ricorso, privo di giuridico fondamento con riferimento all'aliquota del 44% prevista dall'art 54 del DPR 1092/73, e l'applicazione dell'aliquota del 2,44%, in conformità alla sentenza n. 1/2021/QM, con vittoria di spese. Si eccepisce l'applicazione della prescrizione quinquennale

prevista dall'art. 2 R.D. n. 295/39, come sostituito dall'art. 2 L. n. 428/85, per i ratei pensionistici precedentemente maturati.".

Con memoria in data 22 agosto 2022 si costituiva in giudizio INPS, preliminarmente rappresentando la propria qualità di ordinatore secondario di spesa e, quindi, rimettendosi alle decisioni del Giudicante in merito all'eccepita decadenza.

In via subordinata, nel merito, pur contestando la fondatezza delle domande del ricorrente, ha rappresentato che "*quanto alla domanda subordinata di riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% individuata dalle Sezioni Riunite, per ogni anno utile sino al 31.12.1995, su tale domanda potrebbe essere dichiarata cessata la materia del contendere, qualora il Ministero della Difesa procedesse comunque alla riliquidazione d'ufficio del trattamento pensionistico del ricorrente con tali modalità, nei limiti della prescrizione quinquennale e con gli accessori di legge sulle differenze di rateo arretrate*".

Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: "*In via preliminare, qualora ritenuta applicabile dall'ufficio, dichiararsi estinto il diritto alle differenze di rateo rivendicate per intervenuta decadenza sostanziale ed inammissibile la domanda giudiziale; Nel merito, rigettarsi l'avverso domanda formulata in via principale perché infondata; In via subordinata, in ipotesi di riliquidazione della pensione per cui è causa ad opera del Ministero della Difesa, dichiararsi in parte qua cessata la materia del contendere, dichiarando comunque estinto per intervenuta prescrizione il diritto alle differenze di rateo maturate in data*

antecedente al quinquennio dalla notifica del primo atto interruttivo del 18.07.2019, gravando le somme dovute dei soli interessi legali; rigettarsi ogni ulteriore avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto; Spese di lite integralmente compensate.".

All'esito dell' udienza del 12 settembre 2022, sentite le parti, con ordinanza resa fuori dall'udienza n. 72/2022 veniva fissata l'udienza del 12 dicembre 2022 per la comparizione delle Parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione, impregiudicata ogni ulteriore decisione sulle domande ed eccezioni formulate.

In data 16 novembre 2022 il Ministero della Difesa depositava una dichiarazione relativa all'impossibilità di presenziare all'udienza del 12 dicembre 2022 e precisava, comunque, di non poter addivenire ad un accordo in considerazione della cogenza del disposto dell'art. 205, comma 3 del DPR 1092/73.

All'udienza del 12 dicembre 2022 non poteva, quindi, farsi luogo al tentativo di conciliazione nessuno essendo comparso per il Ministero della Difesa. Le parti presenti discutevano, come da verbale.

Con ordinanza a verbale d'udienza il Giudice assegnava alle parti termine per memorie sulle sole questioni preliminari di giorni 60 e di ulteriori giorni 20 per eventuali repliche.

In data 9 febbraio 2023 parte ricorrente depositava memoria con la quale prendeva ulteriormente posizione sull'eccepita decadenza ex art 205 DPR 1092/73, richiamando gli orientamenti favorevoli della giurisprudenza delle Sezioni territoriali e d'appello di questa Corte.

Nel termine assegnato alcuna delle altre parti depositava memorie, né

venivano depositate memorie di replica nell'ulteriore termine, scaduto il 3 marzo 2023.

In data 7 aprile 2023 INPS depositava memoria di costituzione di nuovo difensore, che si riportava a tutte le domande ed eccezioni già svolte in atti.

Con sentenza-ordinanza n. 88/2024 veniva respinta l'eccezione preliminare di decadenza e fissata l'udienza del 7 ottobre 2024 per la prosecuzione del giudizio.

All'odierna udienza l'Avv. Travagnin ha dichiarato di rinunciare alla domanda formulata in via principale, attesa l'acquiescenza del Ministero della Difesa su quella formulata in via subordinata; l'Avv. Guadagnino si è riportato agli atti.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, deve osservarsi che la rinuncia alla domanda formulata dal procuratore del ricorrente in via principale, pur ritualmente formalizzata con dichiarazione resa all'udienza ed accettata dal Procuratore di INPS, non si è perfezionata stante l'assenza del rappresentante dell'Amministrazione.

La dichiarazione viene, tuttavia, in rilievo in una valutazione della permanenza dell'interesse ad agire, in quanto ne presuppone il sopravvenuto difetto in ordine all'oggetto della dichiarazione medesima, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso in parte *de qua*.

Ciò posto, osserva il Giudicante che, quanto alla domanda formulata in

via subordinata dal ricorrente, avente ad oggetto il diritto al ricalcolo ed alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con applicazione sulla quota della pensione calcolata con il metodo retributivo, dell'aliquota di rendimento annuale del 2,44%, come computata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella sentenza n.1/2021/QM, depositata in data 4.1.2021, non vi è contestazione da parte dell'interessato Ministero della Difesa, che ha formulato analoghe conclusioni in via subordinata.

Il Ministero, così come INPS, peraltro, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alle differenze di rateo maturate in data antecedente al quinquennio dalla notifica del primo atto interruttivo del 18.07.2019 e INPS ha chiesto che le eventuali differenze di rateo maturate siano gravate dei soli interessi nella misura legale.

L'eccezione di prescrizione è fondata, stante l'assenza di atti interruttivi intercorrenti tra la data di collocamento a riposo (21 dicembre 2003) e la prima diffida inoltrata (18.7.2019) per il ricalcolo del trattamento pensionistico.

In parte *de qua*, pertanto, il ricorso va accolto e, quanto ai ratei arretrati, limitatamente a quelli per i quali non è intervenuta la prescrizione.

Quanto alle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c., se ne dispone l'integrale compensazione, stante l'intervenuta parziale definizione del giudizio su questione preliminare e stante la reciproca soccombenza sul resto.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in

composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. **31724** del registro di segreteria, promosso da **L.G.** contro **INPS e MINISTERO DELLA DIFESA,**

DICHIARA

La sopravvenuta, parziale, inammissibilità del ricorso limitatamente alla parte della domanda formulata in via principale

ACCOGLIE

Parzialmente il ricorso, limitatamente alla domanda formulata in via subordinata e ferma la prescrizione maturata, stante l' accordo tra le parti in ordine alla riliquidazione del trattamento pensionistico;

DICHIARA

estinto per intervenuta prescrizione il diritto alle differenze di rateo maturate in data antecedente al quinquennio dalla notifica del primo atto interruttivo del 18.07.2019.

Spese compensate.

Si comunichi alle parti costituite.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all' udienza del 7 ottobre 2024.

Il Giudice Monocratico

Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 7/10/2024

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo